SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 11 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 luglio 1999, n. **314.**

Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato *A* (resistenza meccanica e stabilità) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

E CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Visto l'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595, nonché l'articolo 8, comma 7, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993;

Visto il decreto ministeriale del 9 marzo 1988, n. 126, concernente il regolamento del servizio di controllo e certificazione di qualità dei cementi;

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'articolo 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'Accordo sullo spazio economico europeo firmato dagli Stati AELS (EFTA) a Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato, unitamente al protocollo di adattamento di detto accordo, con legge 28 luglio 1993, n. 300;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 28 maggio 1998 ai sensi dell'articolo 8, della direttiva n. 83/189/CEE modificata da ultimo con la direttiva n. 94/10/CE;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 novembre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 2 febbraio 1999;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. I cementi di cui all'articolo 1, lettere *a)* e *c),* della legge 26 maggio 1965, n. 595, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, sono controllati e certificati secondo le procedure di cui agli allegati 1, 2 e 3.

Art. 2.

1. L'Istituto centrale per la industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche è organismo abilitato al rilascio dell'attestato di conformità per i cementi di cui all'articolo 1, in applicazione delle prescrizioni di cui all'allegato 2.

2. Sulla base della procedura prevista dal decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, anche altri organismi, su loro domanda, possono essere abilitati al rilascio dell'attestato di conformità per i cementi di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. I cementi destinati al mercato italiano prodotti in uno degli Stati dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (EFTA), ovvero commercializzati negli stessi, sono controllati e certificati in conformità a quanto indicato nell'articolo 1, ovvero nelle norme equivalenti vigenti nel Paese in cui viene immesso in libera pratica, da organismi abilitati da uno degli Stati dell'Unione europea o da uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (EFTA). In tal caso il relativo attestato è inoltrato dall'importatore, all'atto della cessione sul mercato italiano del prodotto, e comunque non oltre cinque giorni dall'ingresso del prodotto in Italia, all'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche ed all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.

2. L'equivalenza delle norme di cui al comma 1 è accertata dal servizio tecnico centrale della presidenza del consiglio superiore dei lavori pubblici.

3. I cementi prodotti in Paesi che non fanno parte dell'Unione europea ovvero in Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (EFTA), per essere immessi sul mercato nazionale, sono controllati e certificati dall'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche ovvero da uno degli altri orga-

nismi abilitati di cui al comma 2 dell'articolo 2; detti controlli sono conformi alle prescrizioni degli allegati 1 e 2. L'importatore in ogni caso inoltra, all'atto dell'importazione del prodotto in Italia, copia dell'attestato di conformità rilasciato dall'organismo di certificazione all'Istituto centrale per l'industrializzazione e la tecnologia edilizia (I.C.I.T.E.) del Consiglio nazionale delle ricerche ed all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria.

4. Qualora sia rilevata la presenza sul mercato nazionale di cementi non in regola con quanto previsto dalle disposizioni contenute nel decreto, il Ministro dell'industria, con provvedimento d'urgenza adottato d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, vieta la loro commercializzazione ed utilizzazione.

Art. 4.

1. Le fabbriche ed i centri di distribuzione dei cementi di cui all'articolo 1, per conseguire l'attestato di conformità di cui all'articolo 2, comma 1, si dotano di un sistema di controllo rispettivamente del prodotto e del sistema di confezionamento e distribuzione, rispondenti a quanto previsto negli allegati 1 e 2, allo scopo di assicurare che il prodotto ha i requisiti previsti dalle norme e che tali requisiti sono costantemente mantenuti nel tempo.

Art. 5.

1. Il decreto ministeriale del 9 marzo 1988, n. 126, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 20 aprile 1988, è abrogato.

Art. 6.

1. Le disposizioni trovano applicazione a decorrere da sei mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 luglio 1999

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BERSANI

Il Ministro dei lavori pubblici
MICHELI

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 242

ALLEGATO 1

PROCEDURA PER IL CONTROLLO DEL PRODOTTO DELLA FABBRICA E DEL CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEI CEMENTI.

1. *Scopo e campo di applicazione.*

La procedura ha lo scopo di definire i requisiti che un sistema per il controllo del prodotto della fabbrica e del centro di distribuzione ha al fine di assicurare che il cemento sia conforme al decreto ministeriale del 13 settembre 1993.

La procedura si applica alla fabbrica ed al produttore di cemento ovvero al centro di distribuzione ed all'intermediario, ove specificato.

2. *Requisiti della fabbrica. Obblighi del produttore.*

Si definisce fabbrica lo stabilimento utilizzato per la produzione e la commercializzazione del cemento, che è idoneo ad una produzione continua in massa di cemento, dispone di impianti adeguati per la macinazione e lo stoccaggio nonché di personale esperto e di attrezzature idonee a provare, valutare e correggere la qualità del prodotto.

Il produttore dimostra di impiegare un sistema di controllo del processo di fabbrica ovvero un sistema di qualità per assicurare che il cemento prodotto è conforme ai requisiti del decreto ministeriale del 13 settembre 1993.

La conformità ai requisiti contenuti nel decreto ministeriale del 13 settembre 1993 è costantemente valutata mediante prove di controllo su campioni prelevati in fabbrica dal produttore come descritto nelle norme del regolamento.

Il produttore è tenuto a documentare le attività di cui sopra attraverso un manuale della qualità, per ciascuna fabbrica.

Il produttore è tenuto a redigere apposita dichiarazione che definisce la politica, gli obiettivi per la qualità e le risorse messe a disposizione per l'ottenimento della qualità del prodotto.

Il produttore assicura inoltre che tale politica è portata a conoscenza, compresa ed attuata a tutti i livelli aziendali.

Il produttore illustra nel manuale della qualità la struttura organizzativa, le responsabilità e i poteri della direzione in relazione alla qualità del prodotto realizzato, inoltre descrive le risorse utilizzate per controllare il raggiungimento della prescritta qualità del prodotto nonché l'effettivo funzionamento del controllo nella fabbricazione del cemento.

Il produttore designa un rappresentante della direzione il quale, indipendentemente da altre responsabilità, ha specifica autorità e responsabilità per assicurare che le prescrizioni del controllo della produzione della fabbrica sono applicate e mantenute.

Almeno ogni due anni, ovvero secondo quanto stabilito nel manuale di qualità, il produttore rivede il sistema di controllo della qualità della produzione, anche attraverso verifiche ispettive, allo scopo di assicurare la continua idoneità ed efficacia del sistema di controllo per soddisfare i requisiti previsti dalle norme applicabili.

Il manuale di qualità del produttore descrive le procedure adottate ed utilizzate per il sistema di controllo della qualità.

Il manuale di qualità del produttore specifica le procedure adottate per assicurare che il cemento prodotto e immesso sul mercato è conforme alle norme ed alle regole tecniche vigenti; inoltre, il manuale della qualità può rimandare a documenti pertinenti che forniscono ulteriori dettagli circa le prove di autocontrollo e di controllo della qualità.

Qualsiasi variazione sostanziale al manuale di qualità, ovvero del processo di distribuzione dei prodotti commercializzati sfusi, è segnalata all'organismo abilitato entro un mese dalla sua effettuazione dal rappresentante della direzione.

3. *Requisiti del centro di distribuzione. Obblighi dell'intermediario.*

Si definisce centro di distribuzione l'impianto di movimentazione del cemento, non dislocato all'interno della fabbrica, che riceve cemento sfuso ed è utilizzato per lo stoccaggio, l'eventuale insaccaggio e la successiva spedizione di cemento sfuso o in sacchi.

Il centro di distribuzione riceve solo prodotti con attestato di conformità.

L'intermediario, che gestisce un centro di distribuzione, ha il diritto di utilizzare il marchio di conformità applicato dal produttore se prova che le proprietà del cemento sfuso ricevuto sono state mantenute durante le fasi di trasporto, ricevimento, deposito, imballaggio e spedizione. A tal fine, la conformità viene valutata in base alle specifiche delle norme del regolamento.

L'intermediario è tenuto a documentare le attività di cui sopra attraverso un manuale della qualità, per ciascun centro di distribuzione.

L'intermediario redige apposita dichiarazione che definisce la politica, gli obiettivi per la qualità e le risorse messe a disposizione per il mantenimento della qualità del cemento ricevuto e spedito.

L'intermediario inoltre assicura che tale politica è portata a conoscenza, compresa ed attuata a tutti i livelli aziendali.

L'intermediario illustra, nel manuale di qualità, la struttura organizzativa, le responsabilità e i poteri della direzione in relazione al mantenimento della qualità del cemento ricevuto e spedito; inoltre descrive le risorse utilizzate per controllare la prescritta qualità del cemento ricevuto e spedito, nonché l'effettivo funzionamento del sistema di qualità.

L'intermediario designa un rappresentante della direzione il quale indipendentemente da altre responsabilità ha specifica autorità e responsabilità per assicurare che le prescrizioni del controllo della ricezione, della conservazione e della spedizione del cemento sono applicate e mantenute nel rispetto delle norme del regolamento.

L'intermediario, con cadenza almeno biennale, rivede il sistema del controllo di qualità della ricezione, conservazione e spedizione del cemento, anche attraverso verifiche ispettive, allo scopo di assicurare la continua idoneità ed efficacia del sistema di controllo per soddisfare i requisiti previsti dalle norme del regolamento.

Il manuale di qualità dell'intermediario descrive le procedure adottate ed utilizzate per il sistema di controllo della qualità del cemento ricevuto e spedito.

Il manuale di qualità dell'intermediario specifica le procedure adottate per assicurare che il cemento spedito ha mantenuto inalterate le sue proprietà, specificate nel decreto ministeriale del 13 settembre 1993; sino al momento della ricezione e che tali proprietà sono conformi ai requisiti indicati nel predetto decreto; inoltre il manuale della qualità rimanda a documenti pertinenti che forniscono ulteriori dettagli circa le prove di controllo della qualità.

Qualsiasi variazione sostanziale al manuale di qualità è segnalata all'organismo abilitato, entro un mese dalla sua effettuazione, dal rappresentante della direzione.

4. *Controlli della fabbrica. Obblighi del produttore.*

Il rappresentante della direzione del fabbricante è responsabile del controllo della documentazione e dei dati attinenti al controllo della produzione in fabbrica nonché del rispetto delle prescrizioni contenute nella norma del regolamento.

Tale controllo assicura che sono disponibili versioni aggiornate delle pertinenti procedure nei luoghi dove vengono svolte attività che hanno influenza sulla qualità.

I documenti obsoleti sono eliminati e le eventuali variazioni o modifiche dei documenti sono prontamente recepite.

È istituito un elenco per identificare lo stato di revisione dei documenti in corso onde evitare l'impiego di documenti non appropriati.

Il produttore predispone procedure documentate per garantire che i materiali costituenti sono conformi ai requisiti contenuti nel punto 4 del ENV 197-1 e che sono idonei alla produzione di cemento rispondente ai requisiti del decreto ministeriale del 13 settembre 1993. Il manuale di qualità descrive i metodi impiegati dal produttore per assicurare che la composizione del cemento prodotto è conforme ai requisiti del decreto ministeriale del 13 settembre 1993.

Il manuale di qualità descrive e documenta i parametri scelti per l'impostazione della produzione, per il controllo per le prove durante il processo, nonché la loro frequenza.

Sono descritte in maniera adeguata le tecniche di controllo della qualità della fabbrica, le relative procedure e le azioni sistematiche che sono adottate.

Il produttore attua e documenta un sistema di prove di autocontrollo. I criteri di conformità e il piano di campionamento rispondono al disposto del regolamento. La frequenza delle prove di autocontrollo non è minore di quanto indicato nella colonna 5 del prospetto 1 dell'allegato 3 oppure, per quanto riguarda la fase iniziale di un nuovo tipo di cemento, nella colonna 4 (prove iniziali). Le proprietà da sottoporre a prova, per ogni tipo e classe di cemento, sono quelle indicate nelle colonne 1 e 2 del prospetto 1 e i metodi di prova utilizzati sono quelli riportati nella colonna 3 del medesimo prospetto. Per quei cementi la cui spedizione non è continua, la frequenza delle prove e il punto di campionamento, sono specificati nel manuale di qualità di fabbrica. Tutti i dati relativi alle prove sono documentati e resi disponibili per un successivo esame da parte dell'organismo abilitato.

Il produttore conserva i dati relativi al controllo della produzione di fabbrica e alle prove di autocontrollo, nonché i relativi incartamenti, per un periodo di almeno 3 anni.

Le apparecchiature per i controlli e per le prove in fase di produzione sono verificate con regolarità e tarate secondo le modalità riportate nel manuale di qualità.

L'apparecchiatura impiegata per le prove di autocontrollo è tarata e controllata con regolarità secondo le disposizioni e le frequenze indicate nel manuale della qualità.

Dette disposizioni prevedono il confronto dei risultati di prove con un altro laboratorio qualificato designato da indicarsi nel manuale di qualità.

Si fa riferimento, nel manuale di qualità, alle disposizioni adottate dal produttore per individuare lo stato dei controlli e delle prove in ogni fase della produzione.

5. *Controlli del centro di distribuzione. Obblighi dell'intermediario.*

Il rappresentante della direzione del centro di distribuzione è responsabile del controllo della documentazione e dei dati attinenti al controllo del centro di distribuzione, secondo le prescrizioni contenute nella norma del regolamento.

Tale controllo assicura che sono disponibili versioni aggiornate delle pertinenti procedure nei luoghi dove vengono svolte attività che hanno influenza sulla qualità.

I documenti obsoleti sono eliminati e le eventuali variazioni o modifiche dei documenti sono prontamente recepite. È inoltre istituito un elenco per identificare lo stato di revisione dei documenti in corso, al fine di evitare l'impiego di documenti non appropriati.

Il sistema di controllo della qualità prevede un appropriato sistema di prove per l'accettazione e l'identificazione, intese a dimostrare che il cemento sfuso consegnato al centro di distribuzione non ha subito alterazioni dovute a contaminazioni o invecchiamento e che lo stesso corrisponde al cemento specificato nei contratti di acquisto o consegna. L'identificazione al ricevimento è garantita prelevando un campione per ogni lotto, consegnato, con almeno un campione per ogni 500 t. ricevute.

Su tale campione sono effettuate le prove elencate nel prospetto 2 dell'allegato 3.

Le proprietà da determinare per una rapida identificazione (finezza, perdita al fuoco, colore, etc.), sono scelte dall'intermediario previa approvazione dell'organismo abilitato.

L'intermediario attua e documenta un sistema di prove di autocontrollo di conferma. L'autocontrollo di conferma è effettuato su campioni di cemento prelevati al punto di consegna al fine di assicurare che il cemento ha mantenuto le sue proprietà. La frequenza del campionamento e delle prove, le proprietà da controllare e i metodi di prova corrispondono almeno a quelli riportati nel prospetto 2 dell'allegato 3. I risultati delle prove dell'autocontrollo di conferma effettuate al centro di distribuzione e presso la fabbrica che fornisce cemento sono confrontati tra loro. L'autocontrollo di conferma è eseguito presso il laboratorio dell'intermediario o in un laboratorio esterno.

L'intermediario conserva i dati relativi ai controlli effettuati nelle diverse fasi, come descritto nel manuale di qualità e quelli relativi alle prove di autocontrollo di conferma, con i relativi incartamenti, per un periodo di almeno 3 anni.

Le apparecchiature per i controlli e per le prove in fase di ricevimento e spedizione dell'intermediario sono verificate con regolarità e tarate secondo le modalità riportate nel manuale di qualità.

L'apparecchiatura impiegata per le prove di autocontrollo è tarata e controllata con regolarità secondo le disposizioni e le frequenze indicate nel manuale della qualità.

Dette disposizioni prevedono il confronto dei risultati delle prove con quelle di altro laboratorio qualificato designato nel manuale di qualità.

Tutte le altre apparecchiature utilizzate per tutti gli altri controlli e prove sono verificate con regolarità e tarate secondo le procedure riportate nel manuale della qualità.

Nel manuale di qualità si fa riferimento alle disposizioni adottate dall'intermediario per lo stato dei controlli e delle prove nelle fasi di ricevimento e di consegna.

6. *Gestione delle non conformità ed azioni correttive del produttore.*

Nel manuale della qualità sono riportate le disposizioni adottate per assicurare che è adeguatamente gestita la produzione eventualmente non rispondente alle specifiche interne fissate dal produttore.

Il produttore dimostra la conformità ai requisiti del decreto ministeriale del 13 settembre 1993.

Nell'eventualità che un cemento fornisce un risultato di prova non conforme al valore limite indicato nel prospetto 5 dell'allegato 3, il produttore immediatamente determina la quantità interessata, intraprende un'adeguata azione per impedire la consegna di detta quantità e informa il cliente nel caso in cui il cemento è già stato spedito. Il produttore inoltre stabilisce prontamente le cause della non conformità, intraprende le necessarie azioni correttive ed effettua una revisione di tutte le procedure di controllo della produzione di fabbrica. Tutte le suddette azioni e risultanze sono adeguatamente documentate.

Il manuale di qualità descrive in dettaglio le procedure per la revisione e la correzione del sistema di controllo della produzione di fabbrica nel caso di non conformità dei risultati. Le azioni intraprese sono opportunamente documentate. Si considerano azioni correttive anche le modifiche apportate al sistema di controllo della qualità a seguito delle segnalazioni effettuate dall'organismo abilitato.

7. *Gestione delle non conformità ed azioni correttive dell'intermediario.*

L'intermediario dimostra la rispondenza delle caratteristiche del prodotto venduto alle caratteristiche del prodotto marcato all'origine. Nell'eventualità che il cemento fornisce un risultato di prova non rispondente alle caratteristiche o non conforme ai requisiti della ENV 197-1, l'intermediario immediatamente determina la quantità interessata, intraprende un'adeguata azione per impedire la consegna di detta quantità e informa il produttore depositario del marchio, l'organismo che ha rilasciato l'attestato di conformità, nonché il cliente, nel caso in cui il cemento è già stato spedito.

L'intermediario inoltre stabilisce prontamente le cause della non rispondenza o della non conformità e, se questo dipende dal centro di distribuzione, intraprende le necessarie azioni correttive ed effettua una revisione di tutte le procedure di controllo.

Tutte le suddette azioni e risultanze sono adeguatamente documentate.

8. *Movimentazione, stoccaggio, imballaggio, consegna e rintracciabilità. Obblighi del produttore o dell'intermediario.*

Il manuale di qualità descrive le precauzioni adottate per assicurare il mantenimento della qualità del cemento fino a che quest'ultimo ricade sotto la responsabilità del produttore ovvero dell'intermediario.

La documentazione relativa alle consegne permette comunque, la rintracciabilità dello stabilimento di produzione e del centro di distribuzione. Tale requisito è richiesto anche nel caso di depositi di cemento sfuso gestiti sotto la piena responsabilità del produttore.

9. *Addestramento. Obblighi del produttore o dell'intermediario.*

Il manuale di qualità indica le procedure che il produttore o l'intermediario utilizzano per garantire che tutto il personale, coinvolto nelle operazioni che può influenzare il controllo della produzione, ovvero il mantenimento della qualità del cemento, ha appropriata esperienza ovvero adeguato addestramento.

La relativa documentazione è conservata.

10. *Utilizzo del marchio di conformità.*

L'intermediario è autorizzato ad usare il marchio di conformità applicato dal produttore a condizione che i risultati della prove dell'autocontrollo di conferma effettuate presso il centro di distribuzione e quelli effettuati a cura dell'organismo abilitato sui campioni prelevati sono conformi alla norma e che rientrano nel campo dei valori massimi e minimi dei corrispondenti risultati delle prove di autocontrollo effettuate dal produttore nella fabbrica relativi ai dodici mesi precedenti. Qualora i risultati non corrispondono ai predetti requisiti, l'autorizzazione a mantenere l'utilizzo del marchio di conformità è basata su una verifica caso per caso da parte dell'organismo abilitato.

ALLEGATO 2

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CONFORMITÀ

1. *Premessa.*

Il produttore ovvero il distributore collaborano con gli organismi indicati agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, e con gli organismi di cui all'articolo 2 del decreto, denominati nel prosieguo «organismi abilitati», per permettere loro l'ispezione della fabbrica e del sistema di controllo della produzione.

Gli obblighi descritti sono espletati senza immotivati ritardi dando priorità al controllo del prodotto.

Il produttore, per ogni singolo stabilimento, al fine di ottenere l'attestato di conformità dei cementi ivi prodotti, tra l'altro, indica nel manuale di qualità:

i tipi di cemento prodotti e i corrispondenti segni di riconoscimento utilizzati (sacco o cartellino di identificazione);

la descrizione degli impianti di produzione e di distribuzione;

la localizzazione di eventuali depositi gestiti sotto la piena responsabilità del produttore;

la descrizione dei locali e delle attrezzature di prova necessarie per le prove interne di autocontrollo;

l'elenco dei depositi;

l'organizzazione del controllo interno di qualità;

i responsabili aziendali incaricati della firma dei certificati di controllo interno e del prelievo esterno in contraddittorio di campioni;

una dichiarazione comprovante che il servizio di verifica ispettiva del sistema di qualità è indipendente dai servizi di produzione.

Il manuale di qualità ed i suoi successivi aggiornamenti sono consegnati all'organismo abilitato che si impegna a mantenerli riservati.

2. *Ispezione iniziale della fabbrica e del sistema di qualità.*

1.2. Ispezione di una nuova fabbrica.

L'organismo abilitato effettua una verifica iniziale della fabbrica e del sistema di controllo della qualità del prodotto adottato dalla fabbrica. A tal fine l'organismo abilitato:

a) conferma che il manuale di qualità della fabbrica è conforme all'allegato 1;

b) valuta che l'impianto utilizzato per produrre e l'attrezzatura utilizzata per controllare il cemento sono in accordo con i criteri riportati ai punti 2.3 e seguenti dell'allegato 2.

2.2. Ispezione di una fabbrica esistente.

Nel caso di un nuovo tipo ovvero di una nuova classe di cemento prodotto in una fabbrica esistente, l'organismo abilitato decide, in base alle modifiche apportate al manuale di qualità della fabbrica e comunicate dalla fabbrica stessa, se e necessaria una ulteriore ispezione.

In caso affermativo, l'organismo abilitato esamina ogni innovazione che ha causato sostanziali modifiche nelle procedure per il controllo del processo di produzione e verifica che essa è stata eseguita in accordo con i criteri riportati nei capitoli dell'allegato.

2.3. Criteri per la valutazione dell'impianto di produzione.

L'organismo abilitato valuta l'idoneità dell'impianto di produzione in relazione al manuale di qualità ed alla sua idoneità a soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale del 13 settembre 1993.

La valutazione, inoltre, è eseguita verificando che:

a) i materiali costituenti, conformi al citato decreto, da utilizzare nella produzione del cemento sono protetti dall'inquinamento all'interno della fabbrica;

b) sono presenti impianti idonei per la produzione continua in massa di cemento, in particolare per una adeguata macinazione ed un appropriato stoccaggio; detti impianti permettono il controllo della qualità con sufficiente accuratezza da garantire il rispetto dei requisiti prescritti;

c) sono adottate precauzioni per prevenire l'inquinamento dei differenti cementi durante il trasporto e l'immagazzinamento;

d) ciascun cemento è immagazzinato in uno o più silos separati; sul silos è riportata la chiara indicazione del tipo e della classe di resistenza del cemento e qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria;

e) i punti di consegna del cemento dalla fabbrica permettono il prelievo dei campioni secondo i metodi di campionamento regolati dalla norma EN 196/7.

2.4. Criteri per la valutazione dei laboratori.

La valutazione dei laboratori di controllo è effettuata verificando che:

a) il laboratorio che esegue le prove richieste dal sistema di controllo della qualità in fabbrica dispone almeno delle attrezzature necessarie per eseguire le prove, previste nel manuale della qualità di fabbrica;

b) il laboratorio che esegue le prove di autocontrollo dispone almeno dell'attrezzatura necessaria per eseguire le prove sulle proprietà elencate nel prospetto 1 dell'allegato 3, utilizzando i metodi di prova indicati od equivalenti.

2.5. Rapporto di ispezione.

L'ispezione iniziale è documentata in apposito «rapporto di ispezione», conservato agli atti del produttore.

3. *Prove iniziali sul cemento.*

Le prove iniziali sul cemento includono i risultati delle prove del controllo ispettivo esterno effettuate durante il periodo iniziale la cui durata è di tre mesi, salvo diverso accordo con l'organismo abilitato.

Il numero di campioni del controllo ispettivo iniziale ed il periodo entro il quale questi campioni vengono prelevati sono concordati tra il produttore e l'organismo abilitato.

Il campionamento e le prove sono effettuati come meglio specificato nel prosieguo dell'allegato.

La valutazione delle prove iniziali del cemento si basa sia sui risultati delle prove di autocontrollo, sia sui risultati delle prove di controllo ispettivo esterno ottenuti nel periodo iniziale. Effettuata la valutazione, l'organismo abilitato redige un rapporto di ispezione da allegare agli atti del produttore.

4. *Valutazione, approvazione e sorveglianza del sistema di qualità.*

L'organismo abilitato effettua la valutazione, l'approvazione del sistema di controllo della produzione adottato dal produttore nella fabbrica per ottenere prodotti conformi al decreto ministeriale del 13 settembre 1993 e la sorveglianza sul sistema di qualità.

L'organismo abilitato esegue le funzioni suddette almeno una volta all'anno con preavviso.

A seguito di ogni visita di controllo, l'organismo abilitato redige un rapporto di ispezione che è inviato al rappresentante della direzione in fabbrica che provvede ad intraprendere tutte le necessarie azioni correttive conseguenti al risultato delle verifiche.

L'esecuzione delle azioni correttive è comunicata dal fabbricante all'organismo abilitato.

5. *Valutazione dei risultati di prova sui campioni dell'autocontrollo.*

L'organismo abilitato verifica che i risultati dell'autocontrollo del produttore soddisfano i criteri di conformità del regolamento.

Il numero delle verifiche statistiche a cura dell'organismo abilitato, sui dati relativi al periodo di controllo è da uno a tre all'anno ed è preventivamente concordato.

Il periodo di controllo è pari a dodici mesi ovvero uguale al periodo iniziale nel caso di un nuovo tipo di cemento. Ogni valutazione è effettuata sulla totalità dei risultati delle prove di autocontrollo, ottenuti nel corso dei dodici mesi precedenti alla data di verifica o nel corso del periodo iniziale.

Le verifiche sono effettuate per corrispondenza.

Nel caso in cui il produttore programma e realizza la modifica di una proprietà di un prodotto, e ne ha dato comunicazione all'organismo abilitato, i relativi risultati di prova di tale proprietà modificata sono oggetto di una valutazione separata da parte del suddetto organismo.

L'elaborazione statistica si effettua, per la determinazione dei requisiti meccanici, calcolando il valore medio, lo scarto quadratico medio ed il relativo valore caratteristico delle corrispondenti distribuzioni di frequenza dei risultati.

Il valore limite è costituito dal valore minimo (o massimo) di una proprietà, al di sotto (o al di sopra) del quale non è ammesso alcun risultato di prova.

Il valore caratteristico è il frattile di ordine 0,05 per il limite inferiore della resistenza meccanica e di ordine 0,10 per gli altri limiti delle resistenze meccaniche calcolate mediante l'espressione:

$f_k = f_m - k_s$

$f_k = f_m + k_s$ (per limite superiore di resistenza meccanica)

dove:

f_m = media aritmetica degli n risultati

s = scarto quadratico medio degli n risultati

k = fattore definito nel prospetto 6 dell'allegato 3, in funzione del numero di risultati sperimentali ed associato alla percentuale della popolazione e alla formulazione di rischio di tipo 1 - a con protezione unilaterale, dove:

= 5% per il limite inferiore di resistenza meccanica;

= 10% per il limite superiore di resistenza meccanica.

I valori caratteristici così calcolati rispettano le limitazioni riportate nel prospetto 3 dell'allegato 3.

In alternativa i risultati della determinazione delle caratteristiche fisiche e chimiche (vedi EN 197-1, punto 9.5.2) sono elaborati, conteggiando il numero nD dei risultati difettosi di ogni tipo di prova sulla serie completa di campioni e controllando che:

$nD \leq nA$

essendo nA il numero accettabile di difetti associato ad = 10% e funzione del numero n di risultati di prova come da prospetto 7 dell'allegato 3.

Indipendentemente dal metodo di elaborazione effettuato, i singoli risultati sperimentali possono avere uno scostamento dai valori riportati nei prospetti 3 e 4, ma conformi a quanto indicato nel prospetto 5.

6. *Prove sui campioni di controllo ispettivo esterno prelevati presso la fabbrica o deposito.*

6.1. Campionamento.

I campioni sono prelevati, senza preavviso, sotto la responsabilità dell'organismo abilitato, su partite avviate al consumo o al punto di consegna del cemento dalla fabbrica o dal deposito.

6.2. Numero dei campioni.

Il numero dei campioni per il controllo esterno prelevati in un anno non è minore di 6 e non è maggiore di 12 per ciascun tipo e classe di resistenza del cemento spedito con continuità dalla fabbrica o dal deposito.

Durante il periodo iniziale sono rispettate le frequenze concordate tra produttore ed organismo abilitato.

Nel caso in cui taluni tipi e classi di cemento non sono spediti con continuità, le suddette frequenze ed i punti di campionamento sono variati previo accordo tra l'organismo abilitato ed il produttore.

6.3. Prove.

Ciascun campione è omogeneizzato e diviso in 3 sottocampioni.

I metodi di campionamento impiegati per prelevare e preparare i campioni soddisfano i requisiti della EN 196/7.

Un sottocampione è trattenuto dal produttore per le prove ed un altro è imballato, chiaramente identificato a cura dell'organismo abilitato, e da questo consegnato al laboratorio di prova in forma anonima.

Il terzo sottocampione è sigillato con i sigilli delle due parti, conservato dal produttore per un periodo minimo di tre mesi, ed è utilizzato nel caso in cui:

a) uno dei primi due sottocampioni va perso, si è deteriorato o è stato contaminato;

b) sono necessarie ulteriori prove in caso di controversia.

La disigillatura di quest'ultimo sottocampione è effettuata a cura dell'organismo abilitato, alla presenza, se richiesta, di un funzionario del produttore espressamente delegato.

I primi due sottocampioni sono sottoposti a prova, rispettivamente, da parte del produttore e dell'organismo abilitato, per le proprietà di ciascun tipo e classe di cemento elencate nelle colonne 1 e 2 del prospetto 1, impiegando i metodi di prova indicati nella colonna 3 dello stesso prospetto 1.

6.4. Valutazione dei risultati di prova.

L'organismo abilitato accerta che:

i risultati delle prove di controllo esterno non sono inferiori ai valori-limite indicati nel prospetto 5 dell'allegato 3;

la rielaborazione statistica dei risultati delle prove interne di autocontrollo conduce a valori caratteristici rispondenti alle limitazioni contenute nei prospetti 3 e 4 dell'allegato 3;

vi è rispondenza fra i risultati delle prove di autocontrollo interno e quelli delle prove di controllo esterno secondo le procedure di cui all'appendice *A*.

Qualora gli accertamenti sopra indicati conducono a verifiche negative l'organismo abilitato attua le misure previste al prospetto 8 dell'allegato 3.

6.5. Prove di efficienza.

I laboratori di prova utilizzati dall'organismo abilitato effettuano regolari prove di efficienza ed il controllo della calibrazione degli strumenti di prova, con lo scopo di mantenere l'accuratezza prevista, prevedendo anche l'effettuazione di confronti con altri laboratori certificati.

7. *Ispezione iniziale del centro di distribuzione e del sistema di qualità.*

7.1. Ispezione di un nuovo centro di distribuzione.

L'organismo abilitato effettua una verifica iniziale del centro di distribuzione e del sistema di qualità.

L'organismo abilitato:

a) conferma che le procedure per il controllo della qualità della distribuzione sono conformi al disposto delle norme del regolamento;

b) verifica che l'impianto è adatto a preservare la qualità del cemento. L'ispezione include l'esame del sistema di scarico, l'impianto di messa a deposito, il sistema di ripresa e di carico ed il laboratorio. Particolare attenzione è prestata nei confronti delle procedure adottate per evitare l'errata destinazione dei cementi o l'inquinamento tra cementi diversi.

7.2. Ispezione di un centro di distribuzione esistente.

Nel caso di un nuovo tipo o di una nuova classe di cemento spedito da un centro di distribuzione esistente, l'organismo abilitato decide, in base alla rilevanza delle modifiche apportate al manuale di qualità degli impianti di distribuzione, se è necessaria una particolare ispezione. In caso affermativo, l'organismo abilitato valuta che qualunque modifica delle procedure è in accordo con i criteri di cui ai punti 7.3 e 7.4.

7.3. Criteri per la valutazione del centro di distribuzione.

L'organismo abilitato valuta l'idoneità del centro di distribuzione in relazione alle procedure e requisiti seguenti:

a) presenza di un adeguato laboratorio per controllare che il cemento sfuso ricevuto non ha subito alterazioni e che corrisponde al cemento specificato nei contratti di acquisto o di consegna;

b) adozione di adeguate precauzioni per prevenire l'inquinamento dei differenti cementi durante il ricevimento, il trasporto e l'immagazzinamento;

c) immagazzinamento di ciascun cemento in uno o più silos separati. Sui silos è riportata la chiara indicazione del tipo e della classe di resistenza del cemento, gli estremi del produttore e della fabbrica e qualsiasi informazione aggiuntiva necessaria;

d) idoneità dei punti di consegna del cemento a permettere il prelievo dei campioni secondo i metodi descritti nella EN 196/7.

7.4. Criteri di valutazione dei laboratori.

L'idoneità dei laboratori è valutata in base alle seguenti caratteristiche:

a) il laboratorio che esegue le prove richieste nel manuale di qualità del centro di distribuzione dispone almeno delle attrezzature necessarie per eseguire le prove previste nelle procedure di controllo del sistema;

b) il laboratorio che esegue le prove dell'autocontrollo di conferma dispone almeno dell'attrezzatura necessaria per eseguire le prove sulle proprietà elencate nel prospetto 2 di cui all'allegato 3, utilizzando i metodi di prova indicati o equivalenti.

7.5. Rapporto di ispezione.

L'organismo abilitato sulla base di uno specifico rapporto, portato a conoscenza della direzione del centro di distribuzione, assume la decisione circa il mantenimento del marchio di conformità.

8. *Valutazione, approvazione e sorveglianza del sistema di controllo del centro di distribuzione.*

8.1. Compiti dell'organismo abilitato.

L'organismo abilitato effettua la valutazione, la sorveglianza del sistema di controllo di qualità adottato dall'intermediario, nonché concede o revoca per iscritto al centro di distribuzione il diritto di mantenere l'utilizzo del marchio di conformità.

8.2. Frequenza delle ispezioni.

L'organismo abilitato effettua le verifiche di cui sopra almeno una volta all'anno avvisando anticipatamente il rappresentante della direzione del centro di distribuzione.

8.3. Rapporti di ispezione.

A seguito di ogni visita di controllo, l'organismo abilitato prepara un rapporto da inviare al rappresentante della direzione del centro di distribuzione.

Il rappresentante della direzione del centro di distribuzione informa l'organismo abilitato di qualsiasi azione correttiva intrapresa o programmata conseguentemente al ricevimento del rapporto di visita.

9. *Valutazione dei risultati di prova sui campioni dell'autocontrollo di conferma.*

L'organismo abilitato verifica che i risultati dell'autocontrollo di conferma del centro di distribuzione soddisfano i criteri di conformità della ENV 197-1 e che i valori rientrano in quelli dell'autocontrollo effettuato nella fabbrica che fornisce il cemento.

Il numero delle verifiche statistiche sui dati relativi al periodo di controllo è previamente concordato e comunque è non inferiore ad una verifica all'anno.

Il periodo di controllo è di dodici mesi.

Ogni valutazione è effettuata sulla totalità dei risultati delle prove di autocontrollo, ottonuti nel corso dei dodici mesi precedenti alla data di verifica.

I risultati delle prove dell'autocontrollo di conferma effettuate al centro di distribuzione e le prove di autocontrollo effettuate presso la fabbrica che fornisce il cemento, sono confrontate e valutate dall'organismo a scadenze regolari.

10. *Prove sui campioni di controllo ispettivo esterno prelevati presso il centro di distribuzione.*

10.1. Campionamento.

I campioni sono prelevati principalmente per fornire un controllo dell'accuratezza dei risultati di prova ottenuti dal laboratorio del centro di distribuzione. I campioni puntuali sono prelevati, sotto la responsabilità dell'organismo abilitato, al punto o ai punti di consegna del cemento, dal centro di distribuzione o da carichi avviati al consumo.

Al fine di permettere il prelievo dei campioni, è concesso ai rappresentanti dell'organismo abilitato l'accesso al Centro di distribuzione in qualsiasi momento senza necessità di preavviso.

10.2. Numero di campioni.

Il numero dei campioni prelevati in un anno non è minore di 3 per ciascun tipo e classe di resistenza del cemento spedito dal centro di distribuzione.

10.3. Prove.

Ciascun campione è omogeneizzato e diviso in 3 sottocampioni.

I metodi di campionamento impiegati per prelevare e preparare i campioni soddisfano i requisiti della EN 196-7.

Un sottocampione è trattenuto dal centro di distribuzione per le prove ed un altro è imballato, chiaramente identificato a cura dell'organismo abilitato e da questo consegnato al laboratorio di prova in forma anonima.

Il terzo sottocampione è sigillato e conservato dal centro di distribuzione per un periodo minimo di tre mesi ed è utilizzato nel caso in cui:

a) uno dei primi due sottocampioni va perso, si è deteriorato o è stato contaminato;

b) sono necessarie ulteriori prove in caso di controversia.

La disigillatura di quest'ultimo sottocampione è effettuata a cura dell'organismo abilitato alla presenza, se richiesta, di un funzionario del centro di distribuzione espressamente delegato.

I primi due sottocampioni sono sottoposti a prova, rispettivamente, da parte del centro di distribuzione e dall'organismo abilitato, per le proprietà di ciascun tipo e classe di cemento elencate nelle colonne 1 e 2 del prospetto 2, impiegando, i metodi di prova indicati nella colonna 3 dello stesso prospetto 2.

11. *Attestato di conformità.*

11.1. Generalità.

La conformità di un cemento alle norme del regolamento e al decreto ministeriale del 13 settembre 1993 è

indicata da un attestato di conformità rilasciato dall'organismo abilitato che consente al produttore l'utilizzo del marchio di conformità.

Qualora il produttore richieda la certificazione di un cemento, l'organismo abilitato provvede adeffettuare:

a) un'ispezione iniziale della fabbrica e del sistema di qualità, redigendo un verbale dell'ispezione;

b) prove iniziali del cemento eseguite dal laboratorio di prova, redigendo un verbale delle prove eseguite.

I suddetti verbali sono allegati alle note caratteristiche del fabbricante.

11.2. Rilascio dell'attestato.

Qualora dai verbali di cui al paragrafo 11.1 i risultati delle prove eseguite risultino conformi ai requisiti di cui al decreto, l'organismo abilitato rilascia un attestato di conformità valido per un periodo iniziale di 3 mesi.

Durante il restante periodo iniziale sono valutati i risultati delle prove su campioni di controllo ispettivo esterno ed i risultati delle prove di autocontrollo effettuate dal produttore e, quanto rilevato, è allegato alle note caratteristiche del fabbricante.

Se la valutazione risulta soddisfacente, l'organismo abilitato rilascia un attestato di conformità che rimane valido salvo il caso in cui viene ritirato o cancellato per azioni intraprese a seguito di non conformità.

11.3. Contenuti dell'attestato.

L'attestato di conformità contiene in particolare:

1) il nome e l'indirizzo dell'organismo abilitato;

2) il nome e l'indirizzo del produttore e della fabbrica;

3) il numero del certificato;

4) la data di rilascio del certificato;

5) la descrizione del cemento secondo la legislazione italiana e qualsiasi ulteriore identificazione necessaria;

6) la dichiarazione che il cemento è conforme ai requisiti previsti:

a) dalle norme del regolamento;

b) dal decreto ministeriale del 13 settembre 1993.

Copia dell'attestato di conformità è depositata a cura della società produttrice o importatrice presso la camera di commercio, industria e artigianato competente per territorio e da questa quindi trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico con la prova dell'avvenuto deposito.

Presso l'organismo abilitato è operante una commissione tecnica consultiva cui partecipano almeno un membro nominato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed un membro nominato dal Ministero dei lavori pubblici. Tale commissione ha il compito di esprimere parere in ordine:

alla documentazione di cui al paragrafo 1;

alla verifica effettuata dall'organismo abilitato dei risultati delle prove di autocontrollo, di quelle esterne, delle rielaborazioni statistiche;

alle procedure da seguire nel prelievo dei campioni per le prove esterne;

alle procedure da seguire nel caso di accertamento di non conformità nei controlli interni ed esterni e alle azioni conseguenti (segnalazioni, richiami, sospensione dell'attestato di conformità);

ai provvedimenti di concessione e di revoca dell'attestato di conformità da parte dell'organismo abilitato;

all'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595, recante le caratteristiche e i requisiti dei cementi, e dei successivi decreti attuativi.

Qualora la produzione di un prodotto dotato di attestato di conformità è interrotta, il produttore ne dà comunicazione all'organismo abilitato entro quindici giorni dalla data di interruzione. L'organismo abilitato concede in tal caso una sospensiva dell'attestato di conformità per un periodo massimo di dodici mesi. Alla ripresa produttiva l'attestato è ripristinato solo se le prove sul primo prelievo esterno di campioni danno esito positivo.

Qualora si tratti di prodotto stagionale (venduto per un periodo di tempo, nell'anno compreso tra quattro e sei mesi consecutivi), l'attestato di conformità è rilasciato per la prima volta secondo quanto previsto dal regolamento. L'organismo abilitato ed il produttore concordano l'opportuna frequenza di autocontrollo. Nel periodo di produzione l'organismo abilitato effettua almeno tre prelievi di campioni. Per gli anni successivi al primo l'attestato è rilasciato solo se le prove sul primo campione del prelievo esterno danno esito positivo. Il produttore informa l'organismo abilitato della presumibile durata della produzione stagionale e notifica per iscritto l'inizio delle spedizioni almeno trenta giorni prima dell'inizio delle spedizioni stesse nonché il termine di cessazione di queste entro quindici giorni dalla cessazione stessa.

L'organismo abilitato aggiorna l'elenco degli attestati rilasciati, elenco che è annualmente inviato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Ispettorato tecnico ed al Ministero dei lavori pubblici.

11.4. Attestazione di produzioni particolari.

Nell'ambito di un determinato tipo o classe di resistenza già in produzione presso una stessa fabbrica e per il quale il produttore ha ottenuto un attestato di conformità, un cemento particolare avente composizione, proprietà fisiche o chimiche o resistenze a compressione intenzionalmente differenti è, su richiesta del produttore, valutato, certificato ed identificato come cemento diverso. L'attestato di conformità è, in questo

caso, rilasciato sulla base delle prove di autocontrollo ed il primo campione per le prove di controllo dell'organismo abilitato è analizzato dal laboratorio di prova.

11.5. Cessazione della produzione.

Il produttore che cessa definitivamente la produzione di un particolare tipo di cemento o classe di resistenza di cemento, informa l'organismo abilitato che cancella il relativo attestato di conformità.

11.6. Marchio di conformità.

L'attestato di conformità autorizza il produttore ad apporre il marchio di conformità sull'imballaggio e sulla documentazione di accompagnamento relativa al cemento certificato. Il marchio di conformità è costituito dal simbolo dell'organismo abilitato seguito da:

a) nome del produttore e della fabbrica ed eventualmente del loro marchio o dei marchi di identificazione;

b) ultime due cifre dell'anno nel quale è stato apposto il marchio di conformità;

c) numero dell'attestato di conformità;

d) descrizione del cemento;

e) estremi del decreto.

Ogni altra dicitura è preventivamente sottoposta all'approvazione dell'organismo abilitato.

11.7. Diritto d'uso del marchio di conformità.

L'intermediario che gestisce un centro di distribuzione e che soddisfa agli obblighi di cui ai punti precedenti, utilizza il marchio di conformità sui prodotti distribuiti previa autorizzazione del corrispondente produttore e dell'organismo abilitato che ha concesso l'attestato di conformità ai corrispondenti prodotti.

12. *Procedure in caso di non conformità.*

12.1. Responsabilità del produttore.

Le azioni correttive da adottare in presenza di una non conformità ricadono sotto la piena responsabilità del produttore il quale documenta le attività, da svolgere in maniera dettagliata, da sottoporre all'organismo abilitato.

13. *Azioni dell'organismo abilitato nei confronti del produttore.*

13.1. Controllo della produzione ed autocontrollo.

L'organismo abilitato intraprende eventuali azioni nei confronti del produttore a seguito della valutazione, approvazione e sorveglianza del sistema di qualità della produzione e della valutazione dei risultati delle prove di autocontrollo sulla base della valutazione, caso per caso, dei relativi rapporti nell'eventualità che i risultati delle prove di autocontrollo del produttore indicano che i criteri di conformità del decreto ministeriale del 13 settembre 1993 non sono stati soddisfatti, le azioni da intraprendere da parte dall'organismo abilitato sono quelle indicate nel prospetto 8 dell'allegato 3.

13.2. Controllo esterno.

1. Se i controlli effettuati mostrano delle differenze dovute ad errori di campionamento o di prova, occorre identificarne le ragioni. L'organismo abilitato stabilisce se sono state intraprese le opportune azioni per correggere queste differenze ed indica eventuali ulteriori azioni ivi compresa, se necessario, la correzione di tutti i relativi risultati.

2. Se i risultati delle prove di controllo ispettivo esterno comprendono un risultato di prova al di fuori del valore caratteristico, l'organismo abilitato valuta i risultati delle prove di autocontrollo del produttore per un periodo adeguato e non minore di dodici mesi e notifica quanto rilevato all'organismo di certificazione. Se le prove di autocontrollo risultano soddisfacenti non occorrono altre azioni. Se le prove di autocontrollo mostrano una non conformità statistica, l'organismo abilitato intraprende le azioni previste dal prospetto 8.

3. Se i risultati delle prove di controllo ispettivo esterno non soddisfano i requisiti previsti per i valori limite (prospetto 3), l'organismo abilitato intraprende le azioni previste dal prospetto 8.

4. I risultati delle prove sopra menzionate ai punti 2 e 3 sono quelli ottenuti dopo la realizzazione degli eventuali interventi correttivi di cui al punto 1.

13.3. Responsabilità dell'intermediario.

Le azioni correttive da adottare in presenza di una non conformità rilevata presso un centro di distribuzione ricadono sotto la piena responsabilità dell'intermediario il quale documenta le attività da svolgere m maniera dettagliata in apposita procedura da sottoporre all'accettazione dell'organismo abilitato.

13.4. Azioni dell'organismo abilitato nei confronti dell'intermediario.

Valgono anche per i centri di distribuzione le condizioni di cui ai punti 13.1 e 13.2 relativi alla fabbrica, salvo per quanto riguarda le azioni da intraprendere da parte dell'organismo abilitato che in questo caso non vengono riferite nel prospetto 8, ma prevedono un esame in sito da parte dell'organismo stesso al fine di stabilire le cause della non conformità.

L'organismo abilitato revoca il diritto all'uso del marchio da parte dell'intermediario qualora vengono riscontrate condizioni operative che non garantiscono il mantenimento delle caratteristiche originali del prodotto o constatate azioni dolose. Di tale provvedimento è data comunicazione al produttore.

ALLEGATO 3

Prospetto 1

Controlli della Produzione: metodiche e frequenza delle prove di autocontrollo

Proprietà	Tipo(i)/classe(i) di resistenza del cemento da sottoporre a prova2)	Metodo di prova3)	Frequenza minima di prova da parte del produttore		
			Prove iniziali	Autocontrollo	
				Di regola4)	Per i 2 mesi successivi al ricevimento di un richiamo5)
colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5	colonna 6
Resistenza a compressione a 2 giorni	tutti eccetto 32,5				
Resistenza a compressione a 7 giorni	32,5	EN 196-1	4/settimana	2/settimana	4/settimana
Resistenza a compressione a 28 giorni	tutti				
Tempi di inzio presa	tutti	EN 196-3	4/settimana	2/settimana	4/settimana
Stabilità	tutti	EN 196-3	2/settimana	1/settimana	2/settimana
Perdita al fuoco	Tipo I, Tipo III	EN 196-2	1/settimana	2/mese *b)*	1/settimana
Residuo insolubile	Tipo I, Tipo III	EN 196-2	1/settimana	2/mese *b)*	1/settimana
Contenuto di solfati	tutti	EN 196-2	4/settimana	2/settimana	4/settimana
Contenuto di cloruri	tutti	EN 196-21	1/settimana	2/mese *b)*	1/settimana
Pozzolanicità	Tipo IV	EN 196-5	1/settimana	2/mese	1/settimana
Composizione	tutti	7)	2/mese	1/mese	

1) I metodi per il prelievo e la preparazione dei campioni devono essere conformi ai requisiti della EN 196-7

2) Vedere ENV 197-1 per la descrizione dei tipi e delle classi di resistenza del cemento.

3) Ove permesso dalla EN 196 relativa, si possono impiegare altri metodi purchè diano risultati equivalenti a quelli ottenuti con il metodo di riferimento.

4) Frequenze come da ENV 197-1. Periodo di controllo per la valutazione di conformità = 12 mesi

5) Le frequenze sono raddoppiate rispetto a quelle delle prove di "regola".

6) Nel caso in cui nessun risultato superi il 50% del valore caratteristico la frequenza può essere ridotta ad 1 volta al mese.

7) Metodo di prova adeguato scelto dal produttore e concordato con l'Organismo abilitato

Prospetto 2

Controlli del Centro di distribuzione: metodiche e frequenza delle prove di autocontrollo

Proprietà	Tipo(i)/classe(i) di resistenza del del cemento da sottoporre a prova2)	Metodo di prova3)	Frequenza minima di prova	
			Per l'intermediario (autocontrollo per conferma)	
			Cemento messo a deposito presso il centro di distribuzione	Cemento consegnato al centro di distribuzione
colonna 1	colonna 2	colonna 3	colonna 4	colonna 5
Resistenza a compressione a 2 giorni	tutti eccetto 32,5	EN 196-1	1/settimana	1 /lotto consegnato 1 controllo ogni 500 Ton.
Resistenza a compressione a 7 giorni	32,5			
Resistenza a compressione a 28 giorni	tutti			
Tempi di inzio presa	tutti	EN 196-3	1/settimana	
Perdita al fuoco	Tipo I, Tipo III	EN 196-2	1/settimana	
Residuo insolubile	Tipo I, Tipo III	EN 196-2	1/settimana	
Pozzolanicità	Tipo IV	EN 196-5	2/mese	

1) I metodi per il prelievo e la preparazione dei campioni devono essere conformi ai requisiti della EN 196-7

2) Vedere ENV 197-1 per la descrizione dei tipi e delle classi di resistenza del cemento.

3) Ove permesso dalla EN 196 relativa, si possono impiegare altri metodi purchè diano risultati equivalenti a quelli ottenuti con il metodo di riferimento.

Prospetto 3

Requisiti meccanici e fisici

classe	Resistenza alla compressione N/mm2				Tempo di inizio presa	Espansione
	Resistenza iniziale		Resistenza normalizzata			
	2 giorni	7 giorni	28 giorni		min	mm
32,5	-	≥ 16	≥ 32,5	≤ 52,5	≥ 60	≤ 10
32,5 R	≥ 10	-				
42,5	≥ 10	-	≥ 42,5	≤ 62,5		
4,25 R	≥ 20	-				
52,5	≥ 20	-	≥ 52,5	-	≥ 45	
52,5 R	≥ 30	-				

Prospetto 4

Requisiti chimici

Proprietà	Prova secondo	Tipo di cemento	Classe di resistenza	Requisiti
Perdita al fuoco	EN 196-2	CEM I - CEM III	tutte le classi	≤ 5,0 %
Residuo insolubile	EN 196-2	CEM I - CEM III	tutte le classi	≤ 5,0 %
Solfati come (SO3)	EN 196-2	CEM I CEM II CEM IV 2) CEM V	32,5 32,5 R 42,5	≤ 3,5 %
			42,5 R 52,5 52,5 R	≤ 4,0 %
		CEM III 3)	tutte le classi	
Cloruri	EN 196-21	tutti i tipi 4)	tutte le classi	≤ 0,10 %
Pozzolanicità	EN 196-5	CEM IV	tutte le classi	esito positivo della prova

1) I requisiti sono espressi come percentuale in massa
2) Questa indicazione comprende i cementi tipo CEM II/A e CEM II/B, ivi compresi i cementi Portland compositi contenenti solo un altro componente principale. per esempio II/A-S o II/B-V, salvo il tipo di CEM II/B-T che può contenere fino al 4,5% di SO3, per tutte le classi di resistenza.
3) Il cemento tipo CEM III/C può contenere fino al 4,5 % di SO3
4) Il cemento tipo CEM III può contenere più dello 0,10% di cloruri ma in tal caso si dovrà dichiarare il contenuto effettivo in cloruri.

Prospetto 5

Valori limite

Proprietà		Valori limite					
		Classe di resistenza					
		32,5	32,5R	42,5	42,5R	52,5	52,5R
Limite inferiore di resistenza (N/mm2)	2 giorni	-	8,0	8,0	18,0	18,0	28,0
	7 giorni	14,0	-	-	-	-	-
	28 giorni	30,0	30,0	40,0	40,0	50,0	50,0
Tempo di inizio presa Limite inferiore (min)		45			40		
Stabilità (mm) Limite superiore		11					
Contenuto di SO3 (%) Limite Superiore	Tipo I Tipo II 1) Tipo IV Tipo V	4,0			4,5		
	Tipo III/A Tipo III/B	4,5					
	Tipo III/C	5,0					
Contenuto di cloruri (%) Limite superiore		0,11					
Pozzolanicità		Positiva a 15 giorni					

1) Il cemento tipo II/B-T può contenere fino al 5,0 % di SO3 per tutte le classi di resistenza.
2) Il cemento tipo III può contenere più dello 0,11 % di cloruri, ma in tale caso deve essere dichiarato *il contenuto reale di cloruri.*

Prospetto 6

Controllo statistico: valori di k associati al numero n di risultati di prova

n	α = 5 %	α = 10 %
da 40 a 49	2,13	1,70
da 50 a 59	2,07	1,65
da 60 a 79	2,02	1,61
da 80 a 99	1,97	1,56
da 100 a 149	1,93	1,53
da 150 a 199	1,87	1,48
> 200	1,84	1,45

Prospetto 7

Controllo per attributi: valori di nA associati al numero n di risultati di prova

Numero dei risultati di prova n 1)	nA
da 20 a 39	0
da 40 a 54	1
da 55 a 69	2
da 70 a 84	3
da 85 a 99	4
da 100 a 109	5

1) Se il numero dei risultati di prova è n < 20 (per una percentuale di difetti = 10 %) non è possibile un criterio di conformità su base statistica. In questo caso nA sarà sempre 0.

Prospetto 8

Fabbrica - Azioni dell'organismo abilitato in caso di non conformità dei risultati dell'autocontrollo e/o delle prove di controllo esterno

	Prova		Non conformità dei risultati di prova 1)	Azioni da parte dell'organismo abilitato		
				Inoltro di una segnalazione	Inoltro di una segnalazione più richiamo 2)	Sospensione dell'Attestato di conformità 4)
Valore caratteristico	Prove di auto controllo	Tutti i risultati del periodo di controllo	Non conformità dei risultati di prova rispetto ai requisiti di norma	Prima non conformità dei risultati di prova	Non confomità dei risultati relativi ad una stessa proprietà per due valutazioni statistiche consecutive	Non conformità dei risultati di prova per una stessa proprietà in 3 valutazioni statistiche consecutive
Valore Limite		Singoli risultati	Non conformità di un qualsiasi risultato rispetto ai requisiti di norma	Prima non conformità di un risultato di prova	Seconda non conformità di un risultato di prova relativo ad una stessa proprietà nell'arco di 12 mesi 3)	Terza non conformità di un risultato di prova relativo ad una stessa proprietà nell'arco di 12 mesi 3)
	Prove di controllo	Singoli risultati (6-12 campioni)	Non conformità di un qualsiasi risultato rispetto ai requisiti di norma	Prima non conformità di un risultato di prova	Seconda non conformità di un risultato di prova relativo ad una stessa proprietà nell'arco di 12 mesi 3)	Terza non conformità di un risultato di prova relativo ad una stessa proprietà nell'arco di 12 mesi 3)

1) Le non conformità relative a proprietà differenti vengono trattate separatamente.

2) La frequenza minima delle prove di autocontrollo deve essere raddoppiata per il periodo dei 2 mesi successivi al ricevimento di una *segnalazione più richiamo (vedere anche prospetto 1).*

3) Solo se al momento del campionamento sono disponibili informazioni sul precedente risultato di prova non conforme.

4) La sospensione è sempre conseguente ad una valutazione caso per caso.

APPENDICE all'Allegato 3 — VALUTAZIONE DELLA RAPPRESENTATIVITÀ E DELL'ACCURATEZZA DEI RISULTATI DELLE PROVE DI RESISTENZA MECCANICA A COMPRESSIONE A 28 GIORNI.

A.1 La presente appendice descrive le procedure da adottare per valutare la rappresentatività e l'accuratezza dei risultati delle prove di resistenza a 28 giorni. La valutazione deve essere di preferenza effettuata in occasione della ispezione annuale effettuata dall'organismo di ispezione.

A.2 La procedura di valutazione deve tenere conto dei 3 seguenti gruppi di risultati di prova:

"A" Tutti i risultati delle prove di autocontrollo nel periodo considerato;

"B" I risultati delle prove effettuate dal produttore sui campioni prelevati per le prove di controllo ispettivo esterno;

"C" I risultati delle prove effettuate dal laboratorio di prova sui campioni prelevati per le prove di controllo ispettivo esterno.

Il numero di risultati per ciascun gruppo B e C deve essere compreso tra 6 e 12. Essi devono essere equamente distribuiti nel corso del periodo considerato.

A.3 La procedura di valutazione si compone di due parti, come descritto in A.3.2. e A.3.3. I simboli utilizzati sono elencati in A.3.1.

A.3.1 Simboli utilizzati

M_A = media di tutti i risultati delle prove di autocontrollo nel periodo considerato

M_B = media dei risultati delle prove eseguite dal produttore su campioni prelevati per le prove di controllo ispettivo esterno

M_C = media dei risultati delle prove eseguite dal laboratorio di prova sui campioni prelevati per le prove di controllo ispettivo esterno

N_B = numero dei risultati delle prove di controllo ispettivo esterno

S_A = scarto tipo di tutti i risultati delle prove di autocontrollo durante il periodo considerato

S_D = scarto tipo delle differenze tra risultati corrispondenti dei campioni prelevati per le prove di controllo ispettivo esterno, definito come:

$$S_D = \sqrt{\frac{\Sigma d_i^2 - \frac{(\Sigma d_i)^2}{N_B}}{N_B - 1}}$$

dove:

$d_i = x_{iB} - x_{iC}$

dove:

x_{iB} = è il singolo risultato di prova trovato dal produttore;

x_{iC} = è il singolo risultato di prova sul campione corrispondente trovato dal laboratorio di prova.

A.3.2 Valutazione dell'appartenenza degli insiemi A e B alla medesima popolazione (controllo dell'errore di campionamento)

Qualora $|M_A - M_B| \leq 2{,}0$ N/mm^2 i due insiemi di risultati possono essere considerati appartenenti alla medesima popolazione.

Qualora $|M_A - M_B| > 2{,}0$ N/mm^2

1) se $|M_A - M_B|$ è minore o uguale a $2{,}58 * S_A / \sqrt{N_B}$ i due insiemi di risultati vanno considerati appartenenti alla medesima popolazione;

2) se $| M_A - M_B |$ è maggiore di $2,58 * S_A / \sqrt{N_B}$ il produttore deve stabilirne il motivo (in questo caso i due insiemi di risultati possono essere considerati appartenenti a popolazioni differenti ad un livello di significatività dell'1% come descritto nella UNI ISO 2854).

A.3.3 Confronto tra insieme B e insieme C al fine di valutare l'accuratezza dell'autocontrollo (controllo dell'errore di prova)

Le condizioni da soddisfare sono due:

(a) $S_D \leq 3.4$ N/mm²

(b) $[M_B - M_C] \leq 4.0$ N/mm²

Se una o entrambe le suddette condizioni non sono soddisfatte il produttore e l'organismo di ispezione devono stabilirne le ragioni.

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo del requisito essenziale n. 1 «Resistenza meccanica e stabilità» di cui all'allegato *A* (Requisiti essenziali ai quali debbono rispondere le opere) al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti di costruzione), è il seguente:

«Per soddisfare questa esigenza l'opera deve essere concepita e costruita in modo da sopportare i carichi prevedibili senza dar luogo a crollo totale o parziale, deformazioni inammissibili, deterioramenti di sue parti o degli impianti fissi, danneggiamenti anche conseguenti ad eventi accidentali ma comunque prevedibili».

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6 «Attestato di conformità», comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246 (vedi nota al titolo), è il seguente:

«Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, del Ministro dell'interno e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono indicati i metodi di controllo della conformità».

— Il testo dell'art. 8 «Organismi interessati all'attestato di conformità», comma 7, sempre del citato decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, è il seguente:

«Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595».

— Il testo dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei cementi idraulici), è il seguente:

«Con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, sono stabiliti i limiti minimi delle resistenze meccaniche, con le tolleranze relative e i requisiti chimici e fisici atti a determinare la rispondenza dei leganti idraulici alla definizione ed agli impieghi di ciascuno di essi, nonché la metodologia delle prove per l'accertamento, per ciascun tipo, dei requisiti e delle caratteristiche prescritti».

— La legge 28 luglio 1993, n. 300 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 16 agosto 1993, S.O.), reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo spazio economico europeo con protocolli, allegati e dichiarazioni, fatto a Oporto il 2 maggio 1992, e del protocollo di adattamento di detto accordo, con allegato, firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993».

— La legge 6 febbraio 1996, n. 52 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 1996, S.O.), reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1994».

— La legge 19 febbraio 1992, n. 142 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1992, S.O.), reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991)».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 595 (per il titolo v. nelle note alle premesse), lettere *A* e *C,* è il seguente: «Agli effetti della presente legge i leganti idraulici si distinguono in:

A. CEMENTI NORMALI E AD ALTA RESISTENZA:

portland;

pozzolanico;

d'altoforno;

B. CEMENTI PER SBARRAMENTI DI RITENUTA:

portland;

pozzolanico;

d'altoforno».

Note all'allegato 2:

— Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (per il titolo v. in nota al titolo), è il seguente:

«Art. 8 *(Organismi interessati all'attestato di conformità).* — 1. Ai fini del rilascio dell'attestato di conformità di cui all'art. 6:

a) organismi di certificazione sono gli organismi imparziali governativi o no, che possiedono la competenza e le attribuzioni necessarie per eseguire la certificazione di conformità secondo le regole di procedura e di gestione fissate;

b) organismi d'ispezione sono gli organismi imparziali aventi a disposizione l'organizzazione, il personale, la competenza e l'integrità necessarie per svolgere, secondo criteri specifici, compiti quali valutazione, raccomandazione di accettazione e verifica delle operazioni di controllo della qualità effettuate dal fabbricante, selezione e valutazione dei prodotti in loco, o in fabbrica, o altrove secondo criteri specifici;

c) laboratori di prova sono gli organismi imparziali che misurano, esaminano, provano, classificano o determinano in altro modo le caratteristiche o la prestazione dei materiali o dei prodotti.

2. Le tre funzioni di cui al comma 1, o due di esse, nei casi indicati dell'art. 7, lettera *A),* e con la lettera *B),* procedura n. 1 o 2, possono essere svolte da un solo organismo purché in possesso dei relativi requisiti.

3. Il servizio tecnico centrale del consiglio superiore dei lavori pubblici è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica, anche in zone a rischio sismico, per i quali è di prioritaria importanza il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato *A* (resistenza meccanica e stabilità).

4. Il centro studi ed esperienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è organismo di certificazione ed ispezione relativamente ai prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato *A* (sicurezza in caso di incendio). I laboratori del predetto centro sono laboratori di prova per prodotti e sistemi destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio.

5. Le spese relative al rilascio dell'attestato di conformità sono a carico del richiedente.

6. Restano ferme le competenze del Ministero dei lavori pubblici e del consiglio superiore dei lavori pubblici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086. L'autorizzazione prevista da detto articolo riguarderà altresì le prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.

7. Restano salve le competenze del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici per quanto attiene l'applicazione della legge 26 maggio 1965, n. 595».

— Il testo dell'art. 9 dello stesso D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246, è il seguente:

«Art. 9 *(Organismi riconosciuti).* — 1. Sono riconosciuti il servizio ed il centro di cui all'art. 8, commi 3 e 4, gli organismi abilitati ai sensi dei commi da 2 a 10, e gli organismi notificati dagli altri Stati membri della Comunità europea.

2. Gli organismi di cui all'art. 8, comma 1, devono soddisfare i criteri di valutazione fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, sulla base delle condizioni minime previste dall'allegato *B* e dalle norme armonizzate. Con il medesimo decreto sono stabilite anche le modalità di presentazione della domanda di abilitazione.

3. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alle opere di ingegneria strutturale e geotecnica e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 1 di cui all'allegato *A* (resistenza meccanica e stabilità).

4. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono destinati alla protezione attiva e passiva contro l'incendio e per i quali è di prioritaria importanza garantire il rispetto del requisito essenziale n. 2 di cui all'allegato *A* (sicurezza in caso di incendio).

5. Agli organismi di cui all'art. 8, comma 1, l'abilitazione è rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria, quando i prodotti e sistemi sono riferibili ai requisiti essenziali numeri 3, 4, 5 e 6 di cui all'allegato *A*.

6. Negli altri casi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'interno, previa istruttoria, vengono individuati gli organismi di cui all'art. 8, comma 1.

7. Ai fini di quanto previsto ai commi 3, 4, 5 e 6, le amministrazioni competenti possono avvalersi, mediante convenzioni senza oneri a carico dello Stato, di enti in grado di fornire supporti per le istruttorie tecniche.

8. Le abilitazioni hanno durata di sette anni e possono essere rinnovate anche più volte.

9. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'interno ed il Ministero dei lavori pubblici, vigilano sull'attività degli organismi abilitati e, se rilevano il venir meno dei requisiti di cui al comma 2 o la commissione di illeciti o irregolarità, promuovono la revoca delle abilitazioni rilasciate.

10. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione CEE gli elenchi degli organismi abilitati ed annualmente le variazioni di detti elenchi; esso inoltre ogni tre anni le trasmette una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

11. Le spese relative al rilascio delle abilitazioni sono a carico del richiedente.

12. Gli elenchi degli organismi di certificazione, abilitati a rilasciare il certificato di conformità e di quelli notificati da altri Stati membri della Comunità europea sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; per ogni organismo, gli elenchi indicano i prodotti o gruppi di prodotti e le attività per i quali è abilitato. Tali organismi sono denominati organismi notificati ai fini del presente regolamento.

13. Ogni organismo abilitato è tenuto a trasmettere alle amministrazioni che hanno rilasciato l'abilitazione copia di eventuali convenzioni con altri soggetti o laboratori per l'espletamento di fasi o parti delle attività per cui è abilitato. Le convenzioni non possono aver durata superiore a quella residua dell'abilitazione e sono inefficaci se non approvate con specifico decreto emesso ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6. Anche per i predetti soggetti e laboratori si applica il comma 2.

14. L'inosservanza del comma 1 comporta revoca dell'abilitazione».

— Per quanto concerne la legge 26 maggio 1966, n. 595, v. nelle note alle premesse.

99G0386

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° settembre 1999.

Sospensione della carica di un consigliere della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, comma 4-*bis* e 4-*ter,* della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista la sentenza della Corte di appello di Potenza emessa il 10 febbraio 1999 dalla quale risulta che il dott. Franco Mattia, consigliere regionale della regione Basilicata, è stato dichiarato colpevole dei reati di cui agli articoli 81 cpv., 110, 319, 319-*bis,* 321 e 323, del codice penale, e condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, nonché al pagamento delle spese processuali, con interdizione dai pubblici uffici ed incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per una durata pari alla durata della pena principale;

Vista la comunicazione in data 14 luglio 1999, n. 695/1.19.01 del commissario del Governo nella regione Basilicata;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del dott. Franco Mattia;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno;

Decreta:

Il sig. Franco Mattia è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Basilicata a decorrere dalla data del 10 febbraio 1999.

Roma, 1° settembre 1999

Il Presidente: D'ALEMA

99A7701

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 9 settembre 1999.

Proroga dei termini di validità del decreto ministeriale 27 febbraio 1998 concernente la distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1998 concernente «distrazione degli autobus dal servizio di linea al servizio di noleggio con conducente e viceversa», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1998, con il quale, in via transitoria, è stata regolamentata la materia a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 135/97 dell'8-16 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 21 del 21 maggio 1997.

Visto l'art. 105, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con il quale sono state conferite alle regioni le funzioni inerenti il rilascio dell'autorizzazione all'uso in servizio di linea degli autobus destinati al servizio di noleggio con conducente, relativamente alle autolinee di competenza delle regioni stesse.

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 1999, con il quale le disposizioni del citato decreto ministeriale del 27 febbraio 1998 sono state prorogate per sei mesi.

Considerato che continua a permanere per l'amministrazione l'obbligo di disciplinare la materia nel rispetto delle nuove competenze attribuite alle regioni dal precitato decreto legislativo per ciò che attiene il rilascio dell'autorizzazione per la distrazione degli autobus dal servizio di noleggio con conducente a quello di linea relativamente alle autolinee di competenza statale nonché il rilascio dell'autorizzazione ex art. 82, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni per la distrazione degli autobus dal servizio di linea a quello di noleggio con conducente.

Decreta:

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 105, comma 2, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le disposizioni di cui al decreto ministeriale 27 febbraio 1998 sono prorogate di ulteriori sei mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto dal decreto ministeriale del 10 marzo 1999.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 1999

p. *Il Ministro:* ANGELINI

99A7720

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 agosto 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LATINA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, non comportando peraltro la nomina di alcun commissario liquidatore;

Acquisito il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 19 maggio 1999;

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa agricola Monti Lepini a responsabilità limitata con sede in Sezze (Latina), costituita per rogito notaio Russo Arcangelo in data 22 ottobre 1967, repertorio n. 8885, registro società n. 2072, B.U.S.C. n. 797/104640;

2) società cooperativa mista Arcobaleno Prima a responsabilità limitata con sede in Cori (Latina), costituita per rogito notaio Mario Orsini in data 10 febbraio 1983, repertorio n. 192290, registro società n. 8194, B.U.S.C. n. 2128/197063;

3) società cooperativa mista Politransud 44 a responsabilità limitata con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito notaio Giuseppe Celeste in data 22 agosto 1989, repertorio n. 4557, registro società n. 15496, B.U.S.C. n. 2855/243328;

4) società cooperativa mista La Torre a responsabilità limitata con sede in Monte San Biagio (Latina), costituita a rogito notaio Morelli Domenico Antonio in data 11 settembre 1990, repertorio n. 515, registro società n. 16649, B.U.S.C. n. 2939/248983;

5) società cooperativa di trasporto DI.AL. a responsabilità limitata con sede in Latina, costituita a rogito notaio Lottini Massimo in data 10 settembre 1991, repertorio n. 13097, registro società n. 17855, B.U.S.C. n. 3039/255314;

6) società cooperativa mista Work Service a responsabilità limitata con sede in Latina, costituita a rogito notaio Lottini Massimo in data 2 novembre 1993, repertorio n. 24830, registro società n. 20373, B.U.S.C. n. 3189/265109;

7) società cooperativa mista Albatros a responsabilità limitata con sede in Fondi (Latina), costituita a rogito notaio Liguori Gennaro in data 19 maggio 1995, repertorio n. 18201, registro società n. 21850, B.U.S.C. n. 3270/271053.

Latina, 23 agosto 1999

Il direttore: D'INCERTOPADRE

99A7702

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 settembre 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilisto;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato sostituito dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 2 agosto 1999, dovuto all'installazione delle nuove apparecchiature automatizzate P.R.A.;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 2 agosto 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 6 settembre 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A7707

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1° settembre 1999.

Determinazione dei criteri per la presentazione per l'anno 1999 delle domande di agevolazione per pozzi geotermici, ex art. 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 dicembre 1986, n. 896, che all'art. 20 prevede la concessione di contributi in conto capitale, al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici, ai titolari degli specifici permessi di ricerca e che detti contributi sono commisurati ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attività di esplorazione, nonché indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso ricerca;

Viste in particolare le modalità di concessione e di erogazione, regolate dallo stesso art. 20 della legge n. 896/1986, che stabilisce che il contributo è erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa verifica di conformità delle opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75% del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25% del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo, e che tali pecentuali sono elevate rispettivamente all'80% ed al 30% del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia dell'integrità ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 4 ed 11 della citata legge n. 896 per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva;

Visto il decreto del Presidene della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395, recante approvazione del regolamento di attuazione della citata legge n. 896/1986, che, all'art. 72, prevede l'emanazione di un bando che determini i criteri per la presentazione delle istanze di agevolazione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Considerato che occorre procedere alle istruttorie, sulla base delle istanze di contributo relative all'anno 1999 e precedenti, a valere sulle residue disponibilità di bilancio dell'esercizio finanziario in corso;

Decreta:

Art. 1.

I contributi previsti dall'art. 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, sono concessi, per l'anno 1999, per pozzi perforati in titoli minerari vigenti, o in corso di rinnovo, all'atto della presentazione dell'istanza di concessione dell'agevolazione e la cui perforazione sia ultimata non oltre il 31 agosto 1999.

Art. 2.

Le istanze di ammissione all'agevolazione di cui all'art. 1 del presente decreto, redatte su carta da bollo o su carta resa legale e corredate della documentazione di cui al successivo art. 3, devono essere fatte pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese - Divisione VI, via del Giorgione, 2/b - 00147 Roma - entro il giorno 31 ottobre 1999.

Art. 3.

A corredo delle istanze di contributo, i titolari dei permessi di ricerca per risorse geotermiche devono presentare: *a)* il programma dei lavori di ricerca formulato all'atto del conferimento del titolo o dell'ultima proroga; *b)* una relazione dettagliata sul pozzo per cui si chiede il contributo, comprendente: quadro geologico, modalità di esecuzione, risultati della ricerca e rendiconto totale delle spese sostenute; *c)* una dichiarazione attestante il rispetto della normativa vigente in materia ambientale, a firma del legale rappresentante ed autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero a norma dell'art. 3, undicesimo comma, della legge 15 maggio 1998, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191; *d)* la documentazione comprovante eventuali lavori e spese sostenute a salvaguardia dell'integrità ambientale; *e)* una dichiarazione circa la fruizione o meno di altri contributi per il pozzo in questione, a firma del legale rappresentante ed autenticata nelle medesime forme di cui al precedente punto *c)*; *f)* per i soggetti costituiti in forma di impresa, certificato di iscrizione dell'impresa alla camera di commercio competente, attestante il settore di appartenenza, integrato con le notizie relative alla vigenza (in luogo di tale integrazione, le ditte individuali dovranno produrre, oltre al certificato camerale, il certificato fallimentare rilasciato dalla cancelleria del competente tribunale): ove l'importo del contributo richiesto superi L. 300 milioni, detto certificato dovrà includere la «dicitura antimafia» ex decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, prevista dal decreto del Ministero dell'interno n. 486 del 16 dicembre 1997; *g)* sempre ove l'importo del contributo richiesto superi lire 300 milioni, il richiedente l'agevolazione dovrà espressamente richiedere alla prefettura competente per ubicazione di sede legale dell'impresa la diretta trasmissione all'amministrazione, allo stesso indirizzo di cui al precedente art. 2, delle «informazioni» prescritte ai termini dell'art. 4 del decreto legislativo n. 490/1994.

I titolari dei permessi di ricerca rilasciati dalle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano in base alla normativa regionale o provinciale, devono presentare — oltre alla documentazione suddetta — l'atto amministrativo di rilascio del permesso di ricerca, gli eventuali provvedimenti di proroga ed ogni altro atto autorizzativo allo svolgimento dell'attività.

Le istanze prive, del tutto o in parte, di detta documentazione sono dichiarate irricevibili.

Art. 4.

La divisione VI della direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede all'istruttoria tecnico-amministrativa per l'ammissibilità dei programmi presentati; a tal fine è acquisito anche il parere dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e per la geotermia, ovvero del corrispondente ufficio per le regioni e province autonome.

Completata la fase istruttoria ed accertata l'ammissibilità delle istanze, l'amministrazione procede, compatibilmente con le effettive disponibilità di bilancio, all'emanazione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi.

Art. 5.

L'erogazione dei contributi concessi è subordinata alle risultanze degli accertamenti di spesa previsti dall'art. 58, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il Ministro: BERSANI

99A7708

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 6 settembre 1999.

Ripartizione del primo piano annuale del secondo triennio di programmazione di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, concernente l'edilizia scolastica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed in particolare gli articoli 2 e 4;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 1996, n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1996, con il quale sono state indicate le somme disponibili per la prima annualità del primo triennio di applicazione nonché stabiliti, per il medesimo triennio, gli indirizzi diretti ad assicurare, al fine di un'idonea programmazione scolastica nazionale, il necessario coordinamento degli interventi regionali;

Vista la legge 22 dicembre 1998, n. 448, ed in particolare l'art. 50, lettera *m)*, che ha previsto l'attribuzione di una somma di L. 30 miliardi come impegno ventennale decorrente dall'anno finanziario 2000 per l'attivazione di opere di edilizia scolastica;

Considerata la necessità di procedere alla ripartizione, tra ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, dei fondi come sopra disponibili, al fine di consentire la puntuale attivazione degli interventi di cui ai precitati articoli 2 e 4 della legge n. 23/1996, relativi al primo piano annuale del secondo triennio di programmazione regionale;

Rilevato che — giusta la nota 16 giugno 1999, prot. n. 255 della Cassa DD.PP., come comunicata al Ministero del tesoro con ministeriale 17 giugno 1999, n. 2718 — la somma concretamente ripartibile, tenuto conto del necessario preammortamento previsto dalla normativa di riferimento, ammonta a L. 385.000.000.000;

Ritenuto di dover indicare le somme disponibili per la prima annualità del secondo triennio nonché — per il medesimo periodo — gli indirizzi rivolti ad assicurare l'opportuno coordinamento degli interventi regionali, al fine di consentire la necessaria programmazione scolastica nazionale;

Considerato che il finanziamento previsto consente la concreta attivazione del solo primo piano annuale e che, pertanto, per gli anni successivi al primo si provvederà con appositi provvedimenti ove intervenuta la relativa copertura finanziaria;

Tenuto conto della necessità che la programmazione degli interventi di edilizia scolastica, attraverso l'attivazione delle relative opere, garantisca il raggiungimento delle finalità contemplate dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riguardo all'adeguamento del patrimonio esistente alla vigente normativa in materia di agibilità, igiene e sicurezza nonché alla riqualificazione dello stesso ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con il riequilibrio nella media nazionale degli indici di carenza tra le diverse regioni, in modo da assicurare un'equa organizzazione territoriale del sistema scolastico anche con riferimento agli andamenti demografici ed al rapporto tra richiesta ed offerta, favorendo, altresì, la disponibilità di palestre e di impianti sportivi, la possibilità di utilizzo delle strutture scolastiche da parte della collettività nonché l'eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose;

Acquisito il parere dell'osservatorio permanente per l'edilizia scolastica come formulato nella seduta del 28 maggio 1999, nel quale — preso anche atto del conforme assunto del coordinamento interregionale per l'edilizia scolastica, come confermato nella relativa nota 31 maggio 1999, n. 90 C.I. — venivano ribaditi sostanzialmente gli indirizzi utilizzati nel primo triennio (salva l'accentuazione di una particolare priorità per le attività di adeguamento e messa a norma) ed evidenziata la necessità di una modifica dei criteri di riparto in esso adottati, al fine di consentire — a fronte di quelli nello stesso attribuiti — una progressiva rimodulazione riequilibrativa degli importi assegnabili nel secondo triennio, attraverso l'introduzione di opportuni correttivi rapportati al reale fabbisogno regionale,

anche in proporzione alla consistenza delle strutture scolastiche presenti nelle diverse realtà territoriali interessate ed all'entità numerica della relativa utenza;

Ritenuto, pertanto, di modificare i criteri di riparto come sopra rappresentato, assicurando, però, un adeguamento graduale dell'utilizzo degli stessi nel citato secondo triennio in modo che, nell'intero arco dello stesso, la variazione apportata influisca solo per il 50% di quanto avrebbe inciso ove tali criteri fossero stati integralmente applicati;

Considerata, dunque, l'opportunità di suddividere l'importo complessivamente ripartibile in due quote complementari ammontanti, nella ripartizione relativa alla presente prima annualità del secondo triennio, rispettivamente al 60% ed al 40% del totale e di parametrare alla consistenza delle strutture scolastiche di ciascuna realtà territoriale interessata solo quest'ultima percentuale, restando confermati, per la restante, i criteri come utilizzati nel corso della precedente triennalità;

Ritenuto, altresì, che nelle annualità successive alla prima dette percentuali siano rispettivamente elevate, nel secondo anno, entrambe al 50% e, nel terzo anno, al 60% quella relativa ai criteri modificati ed al 40% l'altra, così da assicurare che nell'intero secondo triennio di programmazione non venga superato, come sopra determinato, il 50% d'incidenza delle intervenute variazioni ai prefati criteri;

Ravvisata, inoltre, l'opportunità, espressa nel parere medesimo, di attribuire — anche al fine di un adeguato bilanciamento con le precitate modifiche — un più congruo riconoscimento alla capacità di spesa delle singole amministrazioni regionali, attraverso il raddoppio della percentuale riservata a tali fini, elevandola, così, al 10% dall'attuale 5% e parametrandola al livello di utilizzo dei soli finanziamenti concessi nelle precedenti annualità ai sensi dell'art. 4 della legge n. 23/1996;

Acquisito, come formulato nella seduta del 5 agosto 1999 (rep. atti 757 di pari data), il parere favorevole della conferenza permanente tra Stato, regioni e province autonome di Bolzano e Trento e fatte salve le norme speciali relative a queste ultime;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto in premessa indicato, per l'attivazione della prima annualità del secondo piano di programmazione triennale contemplato dall'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è completamente disponibile la somma di L. 385.000.000.000, sotto forma di mutui con ammortamento a totale carico dello Stato accendibili presso la Cassa DD.PP.

Art. 2.

La ripartizione dei finanziamenti previsti per il citato primo piano annuale di attuazione come sopra determinato — e fermo restando quanto indicato in epigrafe per quelli successivi al primo — è predisposta con i criteri ed il procedimento rappresentati nell'allegato n. 1 al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Art. 3

Le somme attribuite alle amministrazioni beneficiarie per l'attivazione delle opere relative alla prima annualità del secondo triennio, in applicazione dei richiamati criteri e procedimento di cui al precedente art. 2, sono quelle a lato di ciascuna di esse indicate, come nel seguito riportate:

Piemonte	L.	22.186.010.000
Valle d'Aosta	L.	1.325.170.000
Lombardia	L.	38.118.850.000
Provincia autonoma di Bolzano	L.	1.968.942.000
Provincia autonoma di Trento	L.	2.113.598.000
Veneto	L.	23.044.560.000
Friuli-Venezia Giulia	L.	10.425.030.000
Liguria	L.	12.246.850.000
Emilia-Romagna	L.	25.458.510.000
Toscana	L.	30.307.970.000
Umbria	L.	6.685.140.000
Marche	L.	13.021.470.000
Lazio	L.	25.222.890.000
Abruzzo	L.	14.777.840.000
Molise	L.	5.860.470.000
Campania	L.	31.300.500.000
Puglia	L.	27.197.940.000
Basilicata	L.	6.645.100.000
Calabria	L.	29.063.650.000
Sicilia	L.	40.839.260.000
Sardegna	L.	17.190.250.000

Art. 4.

Al fine di assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi interventi nell'ambito della programmazione scolastica nazionale, le regioni, in sede di predisposizione del secondo piano generale triennale e dei relativi piani annuali attuativi — attivabili nei termini e con le modalità indicate dalla normativa di cui alle premesse — si atterranno, nell'ordine, tenuto anche conto dei risultati ottenuti con i precedenti interventi in materia, ai seguenti indirizzi:

a) privilegiare gli interventi finalizzati prioritariamente alla messa a norma ed all'adeguamento delle preesistenti strutture alla vigente normativa in materia

di agibilità, sicurezza ed igiene ed, altresì, all'eliminazione delle barriere architettoniche, nonché quelli diretti ai completamenti funzionali di opere già iniziate ed al soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule in relazione all'indice di carenza determinato dall'offerta del servizio scolastico a fronte della relativa richiesta da parte dell'utenza ed alla eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose, al fine di determinare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio medesimo, il rinnovamento della didattica ed un'efficace lotta alla dispersione scolastica;

b) favorire il coordinamento in materia di razionalizzazione della rete scolastica con la distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un organico inserimento delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali e collettività locali;

c) considerare ogni opportunità di adeguamento dei relativi edifici alle nuove esigenze della scuola ed ai processi di riforma degli ordinamenti e dei programmi;

d) garantire, anche al fine di migliorare il servizio reso all'utenza, la fornitura di sedi idonee per un dignitoso e corretto funzionamento degli uffici scolastici provinciali e regionali.

Art. 5.

Nel procedimento programmatorio le regioni valuteranno il fabbisogno di aule in ragione di una dettagliata indicazione da parte di comuni e province sull'utilizzo degli edifici vincolati alla destinazione scolastica, tenuto conto delle relative, eventuali, proposte di revoca formulate ai sensi dell'art. 8, comma 7, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nonché della razionalizzazione in atto, anche per effetto del recente riparto di competenze tra i predetti enti locali come introdotto dalla citata legge n. 23/1996, considerando, altresì, le prevedibili esigenze di utilizzo a medio/lungo termine per effetto dell'innalzamento dell'obbligo scolastico, con conseguente adozione di criteri ispirati all'opportuna modularità e flessibilità nella progettazione dei relativi interventi.

Art. 6.

Nella scelta degli interventi medesimi, ferme restando le indicazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5, le regioni terranno anche conto della rispettiva celerità di esecuzione, a fronte, particolarmente, dell'esistenza di progettazione esecutiva e di disponibilità delle aree nonché dell'assenza di vincoli di carattere normativo.

Art. 7.

Resta confermata, ove compatibile con l'attuale provvedimento, ogni altra disposizione, modalità, termine, indirizzo, finalità o criterio contemplati nel precedente decreto 18 aprile 1996, n. 152, indicato nelle premesse, che integralmente si richiamano nel presente dispositivo.

Roma, 6 settembre 1999

Il Ministro: BERLINGUER

ALLEGATO 1

CRITERI E PROCEDIMENTO PER IL RIPARTO

A) A fronte dell'importo complessivamente ripartibile per la prima annualità del secondo triennio di programmazione regionale, pari a L. 385.000.000.000, alle finalità contemplate dall'art. 1, comma 2, lettera *a)* (soddisfacimento del fabbisogno immediato di aule, con riguardo anche alla progressiva eliminazione del fenomeno delle locazioni onerose) e *c)* (adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza ed igiene) della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è stata riconosciuta la maggiore priorità.

B) Nell'ordine, è stato, poi, assegnato un grado progressivamente decrescente di valenza alle altre finalità previste dall'art. 1, comma 2, lettera *e)* (equilibrata organizzazione territoriale del sistema scolastico), lettera *f)* disponibilità di palestre ed impianti sportivi di base) e lettera *b)* (riqualificazione del patrimonio esistente), della citata legge n. 23/1996.

C) Sono stati, poi, determinati i seguenti sei indicatori rappresentativi delle situazioni di fatto connesse alle finalità di cui alle precedenti lettere *A)* e *B)*, sulla base dei più recenti dati a disposizione del Ministero relativi agli edifici scolastici:

1) indicatore sintetico dell'affollamento delle strutture;

2) indicatore sintetico della precarietà degli edifici e degli impianti;

3) indicatore sintetico della distribuzione territoriale;

4) indicatore semplice della carenza di palestre ed impianti sportivi;

5) indicatore semplice degli edifici soggetti a vincolo storico-monumentale;

6) indicatore semplice degli edifici in affitto.

D) Le informazioni inerenti agli edifici scolastici sono state, quindi, classificate secondo tali indicatori, determinando una situazione comparabile delle diverse regioni tra di loro e successivamente aggregati in un unico indice sintetico con i seguenti pesi:

0,35 per gli indicatori relativi all'affollamento delle strutture ed alla precarietà di edifici ed impianti;

0,10 per quelli concernenti la distribuzione territoriale e la carenza di palestre o di impianti sportivi;

0,05, infine, per quelli inerenti agli edifici in affitto ovvero soggetti a vincolo storico o monumentale.

E) Il 90% dell'importo totale di L. 385.000.000.000 assegnabili, pari a L. 346.500.000.000, è stato suddiviso tra le singole, regioni secondo l'indice relativo sintetico di cui alla lettera *D)*. Al fine della necessaria rimodulazione riequilibrativa del riparto esso è stato, però, parzialmente parametrato anche al numero degli immobili scolastici insistenti nei singoli ambiti territoriali interessati, come noti all'atto della ripartizione, rapportando il 60% della somma complessivamente utilizzabile a tali fini (pari a L. 207.900.000.000) al solo indicatore sintetico citato ed il restante 40% (pari a L. 138.600.000.000) all'indicatore medesimo «pesato» col numero degli edifici scolastici come sopra determinato, sommando successivamente i due parziali così ottenuti.

F) Il restante 10% (pari a L. 38.500.000.000) è stato, poi, ripartito tra tutte le regioni in rapporto ad un indice ponderato rappresentativo della capacità di spesa di ciascuna di esse, valutato sulla base del rispettivo livello di concreto utilizzo di precedenti finanziamenti assegnati ai sensi dell'art. 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, arrotondando, infine, l'importo così ottenuto allo zero.

99A7709

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di due proposte di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 settembre 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Referendum costituente per l'istituzione del Parlamento della Padania».

Dichiarano di eleggere domicilio in Roma presso Gruppo Lega Nord Camera dei deputati.

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 10 settembre 1999, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Istituzione di un ministero per la questione settentrionale».

Dichiarano di eleggere domicilio in Roma presso Gruppo Lega Nord Camera dei deputati.

99A7719

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino del cognome nella forma originaria

Su istanza della signora Maria Chiuderi, nata il 24 aprile 1942 a Trieste, residente a Monfalcone (Gorizia), via delle Giarrette n. 111, figlia di Vittorio, nipote di Giovanni, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Kjuder» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-478/99 di data 7 agosto 1999 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/91 di data 3 febbraio 1932 con il quale il cognome del signor Giovanni Kjuder, nato il 27 gennaio 1876 a Sesana, venne ridotto nella forma italiana di «Chiuderi», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, e con estensione alla moglie Maria Kjuder ed ai figli Vittorio, Giovanni, Elisabetta, Maria, Rosalia, Luisa, Angela ed Emilia.

Il cognome della signora Maria Chiuderi è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Kjuder» ai sensi dell'art. 1, legge 28 marzo 1991, n. 114.

99A7607

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:

- annuale	L.	508.000
- semestrale	L.	289.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	416.000
- semestrale	L.	231.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	115.500
- semestrale	L.	69.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	107.000
- semestrale	L.	70.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	273.000
- semestrale	L.	150.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	106.000
- semestrale	L.	68.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	267.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.097.000
- semestrale	L.	593.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	982.000
- semestrale	L.	520.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035